

## CHIESTO L'INTERVENTO DEL CAPO DELLO STATO PER IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI SUL PARTO IN ANONIMATO

*Il Csa – Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base ha inviato al Presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura una e-mail con oggetto “Violazione da parte dei Tribunali per i minorenni di Firenze, Torino e Trieste delle norme di salvaguardia contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e delle disposizioni dell’articolo 93 della legge 196/2003 in base alle quali non possono essere resi noti, se non decorsi cento anni, i dati riguardanti le donne che non hanno riconosciuto i loro nati: richiesta di urgentissime misure volte a bloccare ogni abuso” (1). Data l’estrema importanza della questione (2) riportiamo integralmente il testo dell’appello.*

Questo Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) che opera ininterrottamente dal 1970 per la promozione e tutela dei diritti delle persone impossibilitate ad autodifendersi, segnala alla Vostra attenzione che:

a) in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore a una famiglia), come sostituito dall’articolo 117, comma 2 del decreto legislativo 196/2003 «*nella parte in cui prevede – attraverso un pro-*

*cedimento, stabilito della legge che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione»;*

b) continua ad essere pienamente in vigore il 2° comma dell’articolo 93 dello stesso decreto legislativo 196/2003 che sancisce quanto segue: «*Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, **decorsi cento anni dalla formazione del documento***».

Di conseguenza è evidente che fino all’approvazione di una legge che disciplini le prescrizioni della succitata sentenza della Corte costituzionale e che tenga conto dell’impegno assunto dallo Stato in base al sopra riportato articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 196/2013, nessuna iniziativa legittima può essere intrapresa per l’individuazione e segnalazione a chicchessia, ovviamente compresi giudici, operatori sociali e persone non riconosciute alla nascita, delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati.

Ciò premesso, questo Coordinamento al quale aderiscono le organizzazioni sotto elencate (*omissis*), chiede alle Autorità alle quali la presente istanza è indirizzata di:

1. valutare se è stato ed è corretto il compor-

(1) L’e-mail è stata inviata, con allegato l’articolo di Francesco Santanera, “La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito”, pubblicato sul n. 185, 2014 di *Prospettive assistenziali*, anche al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente ed ai Componenti della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, al Presidente ed ai Componenti dei Tribunali per i minorenni e delle Procure, al Garante per la protezione dei dati personali, al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza ed ai Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome. La questione del segreto del parto è oggetto del notiziario della Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie di questo numero della rivista, in cui è riportato per intero l’articolo di Chiara Saraceno, pubblicato su *la Repubblica* del 2 dicembre 2014.

(2) Ad avviso del Csa sul tema dell’accesso alle origini della donna che ha scelto di partorire in anonimato, è idonea la proposta di legge n. 1989 “Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di consenso della madre naturale ad incontrare il figlio non riconosciuto alla nascita che ne abbia fatto richiesta” presentata il 23 gennaio 2014 dall’on. Anna Rossomando, anche se utilizza i termini impropri di “madre” e di “figlio” per indicare la procreatrice e il nato non riconosciuto. La succitata proposta, il cui testo e la relazione sono riportati nell’articolo “Proposta di legge per garantire i necessari interventi socio-assistenziali alle gestanti gravi in difficoltà”, pubblicato sul n. 185, 2014 di *Prospettive assistenziali*, è valida in quanto mantiene il segreto del parto e consente alle donne di rinunciare autonomamente.

tamento dei Presidenti e dei Componenti dei Tribunali per i minorenni di Firenze, Torino e Trieste che, come risulta dagli allegati resoconti stenografici, hanno dettagliatamente informato sia il Presidente ed i Componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (seduta dell'indagine conoscitiva del 14 gennaio e del 4 febbraio 2015) sia coloro che hanno preso visione di detti resoconti, in merito alle iniziative assunte che hanno portato alla identificazione di donne che non avevano riconosciuto i loro nati avvalendosi delle sopra riportate norme di legge che assicurano il loro anonimato per almeno cento anni. Si precisa che dette iniziative sono state intraprese in netto contrasto con le norme di salvaguardia precisate nella sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e in aperta violazione delle disposizioni del tuttora vigente sopra riportato 2° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003.

Al riguardo non si comprende in base a quale accettabile interpretazione dei vincoli sopra citati la Presidente del Tribunale di Firenze abbia potuto affermare nel corso dell'indagine conoscitiva del 14 gennaio 2015 che avendo ricevuto *«una serie di ricorsi che sono stati depositati presso il nostro Tribunale in relazione a figli di mamma "anonima" (...) ci siamo determinati, concordemente con tutto l'ufficio, nel ritenere immediatamente applicabile la sentenza della Corte costituzionale»* senza citare il più volte ricordato vigente 2° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003 e senza nemmeno interpellare per parere il Garante per la riservatezza dei dati personali.

Analoghe sono state le decisioni, a nostro avviso assolutamente illegittime, dei Tribunali per i minorenni di Trieste e Torino, anche in considerazione della comunicazione del 5 maggio 2014 prot. 2911 delle Direzioni politiche per la famiglia e sanità della Regione Piemonte in accordo con la Procura Minori e con il Tribunale per i minorenni che, in seguito alla sentenza 278/2013 della Corte costituzionale, precisava che *«i punti nascita e più in generale gli operatori che entrano in contatto con gestanti che richiedono assistenza ai fini del riconoscimento o meno del proprio nato e della segretezza del parto, non dovranno al momento dare informazioni aggiuntive diverse rispetto a quelle finora date alle gestanti, rispetto al non riconoscimento ed alla segretezza della loro identità in quan-*

*to di fatto risulta tuttora garantito il diritto a non essere nominate».*

Ciò premesso per evitare sia i comportamenti non conformi alle prescrizioni della Corte costituzionale n. 278/2013, sia le possibili nefaste conseguenze sulle oltre 90mila donne che non hanno riconosciuto i loro nati, questo Csa chiede che il Presidente della Repubblica, Garante della Costituzione e dei diritti fondamentali dei cittadini, e il Consiglio superiore della Magistratura intervengano con la massima urgenza al fine di evitare che analoghe procedure vengano disposte dai Tribunali per i minorenni, compresi ovviamente e in primo luogo quelli di Firenze, Torino e Trieste.

La richiesta è fondata anche sulla considerazione delle allarmanti ed inevitabili conseguenze negative che derivano dalla violazione dei citati impegni assunti con legge dello Stato: effetti che coinvolgeranno sicuramente le donne che non avendo più la sicurezza dell'anonimato e non accettando di ricorrere all'aborto, decideranno di abbandonare il neonato, mentre attualmente il neonato non riconosciuto non è affatto abbandonato ma è immediatamente preso in carico dai servizi sanitari e sociali.

Come ha giustamente osservato la Sociologa della famiglia Chiara Saraceno nell'articolo "Se lo Stato rompe il patto di segretezza con le madri", pubblicato su *la Repubblica* del 2 dicembre 2014 *«non occorre molta fantasia per immaginare lo scompiglio che può provocare nella famiglia di questa donna l'arrivo di una lettera del Tribunale dei minorenni o la visita di una assistente sociale. Non sono cose che capitano normalmente a tutti. Come potrà giustificarla al suo eventuale marito o compagno, ai suoi eventuali figli, al suo intorno sociale? E come sarà garantita la riservatezza nella lunga catena comunicativa dal Tribunale fino all'assistente sociale? Con che diritto lo Stato può rompere il patto di segretezza che ha stipulato con lei nel momento in cui lei ha deciso di non abortire portando invece a termine la gravidanza, partorendo in sicurezza e affidando il bambino ad un destino migliore di quello che lei sentiva di potergli garantire?».*

Al riguardo sono inaccettabili le affermazioni dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Firenze, Torino e Trieste secondo cui le loro iniziative sono state assunte garantendo la dovuta

*(segue alla pag. 23)*

riservatezza. In particolare in base a quali dati concreti possono sostenere che, avendo raccomandato la massima riservatezza al personale coinvolto (giudici, cancellieri, carabinieri, poliziotti, assistenti sociali, ecc.), detta riservatezza è stata e sarà rispettata?

A nostro avviso l'operato di detti Tribunali è un incentivo inaccettabile agli aborti e agli abbandoni di neonati che mettono in pericolo la salute e spesso anche la vita dei nascituri stessi e delle donne non intendono riconoscerli.

Purtroppo i Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Firenze, Torino e Trieste, "sensibili" alle richieste di una percentuale bassissima di figli adottivi (forse meno dell'1 per mille degli oltre centocinquantamila adottati dal 1960) nelle relazioni svolte in occasione della ricordata indagine conoscitiva, mai hanno detto una parola in merito alle ripercussioni negative di cui è prevedibile siano colpiti i futuri neonati non riconosciuti (circa 350 ogni anno), infanticidi compresi.

Inoltre è significativo che, soprattutto da parte della Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, le donne che non hanno riconosciuto i loro nati e non li conoscono nemmeno siano chiamate «*mamme*» o «*madri*» ed i loro nati «*figli*».

In merito a queste affermazioni che disconoscono il fondamentale ruolo educativo/formativo di tutti i genitori (biologici e adottivi) che provvedono direttamente ai loro figli (biologici o adottivi), ricordiamo che, in occasione del convegno europeo "Bambini senza famiglia e adozione:

esigenze e diritti – Legislazione ed esperienze a confronto", svoltosi a Milano il 15-16 maggio 1997, il compianto Cardinale Carlo Maria Martini aveva sottolineato l'esigenza «*di vedere riconosciuti la piena dignità e il valore della filiazione e della genitorialità adottive, quali filiazione e genitorialità vere*» aggiungendo che «*la maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché "nato da" non è sinonimo di "figlio di"*».

In conclusione anche sulla base delle esperienze italiane e straniere, questo Csa ritiene che il segreto del parto sia la condizione *sine qua non* per consentire – sia alle donne che non intendono abortire, nè provvedere al riconoscimento, sia ai loro nati – la massima garanzia possibile della loro salute non solo durante la gestazione, ma anche al momento del parto e successivamente. Il segreto del parto è altresì la condizione ineludibile per evitare gli abbandoni che mettono in pericolo la salute e spesso anche la vita dei neonati che non sono riconosciuti e delle partorienti.

Restiamo a disposizione per fornire ulteriore documentazione e, confidando nell'accoglimento della presente istanza, chiediamo che le Autorità alle quali la presente è inviata assumano con la massima sollecitudine possibile le iniziative occorrenti per l'effettiva tutela delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati e per quelle che ricorreranno al segreto del parto perché venga assicurata ai loro nati una valida famiglia adottiva.